

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 7 maggio 1992

nel procedimento C-104/91 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado di Instruccion n. 20 di Madrid): Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria e Ministerio fiscal contro J. L. Aguirre Borrell e a. ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Riconoscimento di diplomi — Agenti immobiliari)

(92/C 146/04)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-104/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Juzgado de Instruccion n. 20 di Madrid, nella causa dinanzi ad esso pendente tra il Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria e Ministerio fiscal e J. L. Aguirre Gil Borrell, S. K. Newman, S. Aguirre Gil de Biedma, M. J. Cepeda Ruiz, P. Aguirre de Biedma, domanda vertente sull'interpretazione degli art. 52 e 57 del trattato CEE e della direttiva del Consiglio 12 gennaio 1967, 67/43/CEE, «relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti: 1. al settore degli "Affari immobiliari (escluso 6401)" (Gruppo ex 640 CITI) 2. al settore di taluni "Servizi forniti alle imprese non classificati altrove" (Gruppo 839 CITI)» (GU n. 10 del 19. 1. 1967, pag. 140/67), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sig. F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Diez de Velasco e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 maggio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Gli art. 52 e 57 del trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che:

— in assenza di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli concernenti la professione di agente immobiliare, le autorità di uno Stato membro, cui sia stata presentata una domanda per l'autorizzazione all'esercizio di tale professione da parte di un cittadino di un altro Stato membro in possesso di un diploma o di un titolo relativo all'esercizio di questa stessa professione nel suo Stato d'origine, sono tenute ad esaminare se ed entro quali limiti le cognizioni e qualifiche attestate dai diplomi o titoli professionali acquisiti dall'interessato nel suo Stato d'origine corrispondano a quelle richieste dalla normativa dello Stato ospitante,

— nel caso in cui la corrispondenza tra i diplomi o titoli sia solo parziale, le autorità dello Stato ospitante sono legittimate a richiedere che l'interessato provi di avere acquisito le cognizioni e le qualifiche mancanti, sottoponendolo, se necessario, ad un esame,

— la decisione con cui si rifiuta ad un cittadino di un altro Stato membro il riconoscimento o l'equivalenza del diploma o del titolo professionale rilasciato dallo Stato membro di cui è cittadino deve essere impugnabile in via giurisdizionale onde consentire una verifica della sua legittimità rispetto al diritto comunitario e l'interessato deve potere avere conoscenza della motivazione della decisione.

2. Gli art. 52 e 57 del trattato non ostano a che uno Stato membro reprima penalmente l'esercizio di una professione regolamentata da parte di un cittadino di un altro Stato membro che non osservi i requisiti prescritti dal diritto dello Stato membro ospitante, sempreché quest'ultimo rispetti le condizioni risultanti dalla soluzione della precedente questione.

(¹) GU n. C 132 del 23. 5. 1991.